



COMUNE DI GALLICANO
(Provincia di Lucca)

**Piano di razionalizzazione
delle società partecipate**
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

(Allegato deliberazione della giunta comunale n.21 del 26/03/2015)

I - Introduzione generale

1. Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) dispone, con l'art.1, commi da 609 a 616, l'avvio di un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. La norma è stata introdotta per tradurre in modo "cogente" alcune indicazioni contenute nel piano elaborato nell'agosto 2014 su scala nazionale dal commissario straordinario per la revisione della spesa ("*spending review*"), Carlo Cottarelli. Il percorso da porre in essere ha un obiettivo generale e uno specifico: il primo è legato al coordinamento della finanza pubblica, al buon andamento dell'azione amministrativa e alla tutela della concorrenza e del mercato; il secondo è invece finalizzato alla riduzione del numero dei soggetti partecipati, nonché alla riduzione dei costi derivanti dalle partecipazioni societarie che gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina introdotta conferma sostanzialmente il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le stesse amministrazioni non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali. La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali. I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative). La legge finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia invece lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata, pur non dettando alcun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione.

2. Il piano di razionalizzazione

Il piano di razionalizzazione persegue, come già accennato, il medesimo obiettivo dei precedenti interventi normativi e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali. La norma definisce gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo e, più specificatamente,:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);.....
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato in riferimento all'obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

- degli organi amministrativi,
- degli organi di controllo societari,
- delle strutture aziendali, con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Sono da prendere in considerazione pertanto, quali strumenti specifici, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi da un lato e, dall'altro, l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

Il piano operativo di razionalizzazione e l'allegata relazione descrittiva devono essere improntate ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali; sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

- contenimento della spesa pubblica: il contenimento della spesa pubblica, in considerazione della progressiva riduzione delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa;
- buon andamento dell'azione amministrativa: il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività e rappresenta una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza; nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
- tutela della concorrenza e del mercato: secondo l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale per la quale nel concetto di tutela della concorrenza convivono sia un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici, sia un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali.

3. Attuazione del piano operativo

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni dei competenti organi che potranno prevedere cessioni, scioglimenti,

accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Più specificatamente, alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

- la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'articolo 1, commi dal 563 al 568 della legge di stabilità 2014; le società partecipate possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 (atti di indirizzo per privilegiare le assunzioni in mobilità da altre società invece che nuove procedure concorsuali; predisposizione della dichiarazione di esubero del personale);
- la disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 568 - bis della legge di stabilità 2014. In caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alle società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; in caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

4. Ricognizione delle società partecipate ex lege 244/2007

Il comune di Galliciano, con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 24 novembre 2011, procedeva alla ricognizione delle società partecipate di primo

livello, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg. della legge n. 24 dicembre 2007 n.244, autorizzando il mantenimento di partecipazioni nelle società sotto indicate, nella considerazione delle attività svolte dalle medesime da qualificarsi quali attività finalizzate alla produzione di servizi di interesse generale indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

SOCIETA'	Capitale sociale	Quota di partecipazione
G.A.I.A. S.p.A.	€ 15.106.351,00	0,13%
CLAP S.p.A.	€ 5.818.998,00	0,60%
E.R.P. S.r.l.	€ 2.010.000,00	1,07%
SE.VE.RA. S.p.A.	€ 8.694.600	23,32%
PANTAREI S.r.l.	€ 1.000.000,00	62,68%
GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO S.c.r.l.	€ 98.000,00	4,99%

.....

5. Le attuali partecipazioni societarie

Successivamente all'approvazione della citata deliberazione consiliare n.25/2011 si sono verificate modificazioni nell'assetto delle partecipazioni societarie del comune di Galliciano che hanno in qualche modo anticipato il processo di razionalizzazione previsto dalla legge di stabilità 2015.

SE.VER.A. S.p.A. è stata posta in liquidazione nell'anno 2014 e PANTAREI S.r.l., è stata posta in liquidazione nell'anno 2012 (con decreto del 13 dicembre 2013 il Tribunale di Lucca ha omologato il concordato preventivo n.41/2012 presentato da PANTAREI S.r.l. in liquidazione).

Sono state costituite, per le ragioni che seguono, RETIAMBIENTE S.p.A. nell'anno 2012 e, nell'anno 2014, GEA S.r.l.

Per quanto sopra, alla data odierna, il piano di razionalizzazione deve prendere in esame le seguenti società:

- A) G.A.I.A. S.p.A.;
- B) C.L.A.P. S.p.A.;
- C) E.R.P. S.r.l.;
- D) GARFAGNANA AMBIENTE e SVILUPPO S.c.r.l.;
- E) RETIAMBIENTE S.p.A.;
- F) GEA S.r.l.

Il comune di Galliciano non detiene, alla data odierna, partecipazioni societarie indirette se non quelle detenute, mediante CTT Nord S.r.l., in VAIBUS S.c.a.r.l. pari allo 0,0504 del capitale sociale.

II – Il piano di razionalizzazione

1. Le ragioni del mantenimento delle società partecipate

Come già premesso, la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Al fini della verifica del rapporto di "stretta necessità" delle partecipazioni societarie per il perseguimento delle finalità istituzione delle partecipazioni, quale presupposto imprescindibile per il legittimo mantenimento delle società si ribadisce quanto contenuto nella deliberazione consiliare n.25/2010 con la quale è stato delimitato e il definito, come auspicato dal piano Cottarelli, il "perimetro" di azione delle partecipate.

GAIA S.p.A.

La società ha per oggetto sociale la gestione di impianti dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte e conseguenti; la società, a capitale interamente pubblico detenuto dalla quasi totalità dei comuni ricadenti nell' ex ambito territoriale "Toscana Nord", gestisce, quale soggetto unico, il servizio idrico integrato dal 1° gennaio 2005 in virtù della convenzione stipulata l'Autorità di Ambito. A seguito del riordino territoriale dei servizi di area vasta, operato dalla Regione Toscana, tale Autorità è stata assorbita dall' AIT (Autorità Idrica Toscana) quale "Conferenza territoriale n.1 - Toscana Nord".

La società, tramite affidamento disposto ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001, (come espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006), gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 52 i comuni costituenti l'originario ambito ottimale. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica.

L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della

forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito peraltro, con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i comuni, conformemente ai principi comunitari, esercitano forme di controllo diretto congiunto.

La società, anche per quanto sopra esposto, soddisfa i criteri generali indicati dalla legge di stabilità 2015 essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di "esclusiva" nell'ambito territoriale di riferimento e corrisponde al modello di aggregazione e di gestione dei servizi in forma associata, a livello di area vasta, auspicata dall'ordinamento e prescritta dalla specifica normativa di settore.

RETIAMBIENTE S.p.A.

Il comune di Galliciano, con atto consiliare n.21 del 30 novembre 2011, ha aderito alla costituzione di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

La società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico detenuto da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" (costituito dai comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa), per la gestione del servizio integrato di igiene urbana.

Il percorso che ha condotto alla costituzione della società è stato delineato, a livello di area vasta, secondo il modello gestionale *dell'in house providing*: RetiAmbiente S.p.A. costituirà infatti la parte pubblica della futura società mista cui sarà affidato il servizio nell'ambito ottimale: tale modello gestionale è conforme a quello individuato dal diritto comunitario in quanto il socio privato della costituenda società sarà individuato con procedure di evidenza pubblica ed assumerà la veste sia di partner finanziario che di partner industriale.

Valgono per RetiAmbiente S.p.A. le considerazioni espresse per G.A.I.A. S.p.A., in merito alla legittimazione dell'ente a detenere quote di capitale, trattandosi ambedue di soggetti affidatari di servizi pubblici locali di area vasta (per RetiAmbienti S.p.A. in sinergia con soggetti privati) costituiti in virtù di leggi nazionali e regionali di settore (D.Lgs. 152/2006, LL.RR. 61/2007, 65/2010 e 37/2011) che privilegiano, per la gestione di tali servizi, forme unitarie di gestione su ambiti.

SE.VER.A S.p.A.

La società è stata costituita il 27 settembre 1995 a seguito della trasformazione del consorzio denominato "CONSINCENERI" in forza della prescrizione ex lege 142/1990; la società, a capitale pubblico prevalente partecipato da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di Vagli), per conto dei quali gestisce il servizio di igiene urbana sino all'affidamento del servizio a G.E.A. S.r.l. (presumibilmente sino al 31 marzo 2015).

La società, a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014; tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori; a prescindere da tale circostanza la cessazione dell'attività di pubblico sarebbe stata comunque determinata dalla difformità del modello gestionale rispetto alla normativa interna e comunitaria dal momento che i soci privati della stessa SE.VER.A. S.p.A. non sono stati individuati con procedure di evidenza pubblica.

La partecipazione a SE.VER.A. S.p.A. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai comuni dall'art. 198 dello stesso decreto (*"Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000"*). La società a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014 e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori;

I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente.

GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. - G.E.A. S.r.l.

"GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. - G.E.A. S.r.l." è una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l'affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale "Toscana Costa", del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità "in house contract".

Il comune di Galliciano ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del C.C. n. 61 del 30 dicembre 2014 approvando nel contempo la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, e lo statuto societario.

Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l'avvalimento di G.E.A. S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali dell'*in house* (società interamente pubblica, prevalenza dell'attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi della *governance* assoggettata a tali vincoli si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e dell'allegato regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale n.1 del 26 marzo 2015) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) eserciterà, anche sulla base di tali strumenti, l'attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all'utenza.

I comuni soci di G.E.A S.r.l. hanno costituito la società per l'affidamento del servizio di igiene urbana, qualificato dall'art.178 del D.Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai comuni stessi dall'art. 198 dello stesso decreto (*"Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D.Lgs. 267/2000"*) al fine di salvaguardare il patrimonio di SE.VER.A. S.p.A. sino al subentro del gestore unico d'Ambito mantenendo comunque la forma gestionale aggregata. Nella scelta del modello di gestione del servizio è stata ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la tutela, in termini di conservazione e valorizzazione, delle risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. anche in riferimento a quanto disposto dall'art.204 comma 4 del codice dell'ambiente; altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per ragioni di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al gestore unico del personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come peraltro previsto dall'art.202 comma 6 dello stesso codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a quello subentrante consentirà peraltro, in virtù dell'esperienza e della conoscenza degli impianti, la regolare continuità del servizio e contribuirà, in definitiva, il mantenimento degli standard qualitativi del medesimo.

La società è amministrata dall'amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci; tale scelta, inserita in una più ampia strategia finalizzata all'ottimizzazione delle risorse strumentali al servizio, comporterà la riduzione dei costi di esercizio previsti nel piano finanziario già a partire dal corrente anno ed una conseguente riduzione a regime intorno al 7% delle tariffe a carico dell'utenza.

E.R.P. LUCCA S.r.l.

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi....."*.

In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – LODE Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall'oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare.

La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica.

La conferenza del LODE Lucchese, al fine di conformarsi ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria per *l'in house*, ha provveduto, con deliberazione n.5 del 25 novembre 2011, ad elaborare una proposta di modifica dello statuto di E.R.P. introducendo l'obbligo del mantenimento della società in mano pubblica, il vincolo della destinazione dell'attività prevalente a favore dei soci pubblici ed i criteri e le modalità per l'esercizio del controllo analogo congiunto; le modifiche statutarie proposte sono state approvate dal comune di Galliciano con deliberazione del C.C. n. 33 del 23 dicembre 2010.

La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

I rapporti tra i comuni aderenti e la società è regolato dal contratto di servizio, rinnovato in data 12 febbraio 2012 con scadenza 31 dicembre 2016, che individua le attività di competenza di ERP S.r.l. secondo le direttive impartite dall'Autorità (LODE Lucchese). ERP S.r.l. gestisce, per conto del comune di Galliciano, 35 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il componenti il consiglio di amministrazione di ERP S.r.l. sono stati ridotti da 5 a 3 consiglieri per effetto della *spending review*, di cui uno con la carica di presidente della società; il compenso per il presidente è di € 18.000 annui (ridotto del 50%) mentre per gli altri due consiglieri (funzionari dei comuni di Lucca e Viareggio) non è previsto alcun compenso; anche per i componenti il collegio sindacale il compenso è stato ridotto del 50%. Nei confronti del personale dipendente della società è stato applicato l'art.4 del D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di stabilità 2014, con la decurtazione degli scatti e degli aumenti stipendiali relativi agli anni 2013 e 2014.

Il bilancio di esercizio della società riporta un utile di € 15.354,20 per l'anno 2012 e di € 40.593,38 per l'anno 2013.

C.L.A.P. S.p.A. - C.T.T. S.r.l.

La società, derivante dalla trasformazione dell'omonimo consorzio, ha gestito dall'anno 2004 per conto dei comuni della Provincia di Lucca il servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.), nonché i servizi di trasporto scolastico per vari comuni della stessa provincia a seguito dell'aggiudicazione disposta, con procedure di evidenza pubblica, dalla Provincia di Lucca, ai sensi delle LL.RR. 42/1998 e 33/2003.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 65/2010 che dispone la gestione del servizio di trasporto pubblico locale a livello di unico ambito territoriale coincidente con la regione, le aziende di trasporto di ambito provinciale intrapreso un processo di aggregazione in un soggetto imprenditoriale unico, in vista della gara a livello regionale per l'affidamento del servizio pubblico locale. Il processo aggregativo, finalizzato alla razionalizzazione sul territorio del servizio e al conseguimento di economie di scala, ha portato, secondo gli indirizzi strategici condivisi dagli enti soci (il comune di Galliciano ha approvato tali indirizzi con deliberazione del C.C. n.3 del 16 aprile 2013), al conferimento del ramo operativo dell'azienda a favore della CTT Nord S.r.l., società mista a maggioranza pubblica nella quale sono confluite, tra l'altro, A.T.L. S.p.A. (gestore del servizio TPL nella Provincia di Livorno) e C.P.T. S.p.A. (gestore del servizio T.P.L. nella Provincia di Pisa).

Nella considerazione che, a seguito del completamento di tale processo C.L.A.P. S.p.A. si sarebbe limitata a svolgere funzioni di holding, gli enti soci hanno

deciso di porla in liquidazione prevedendo che il patrimonio netto di liquidazione venisse attribuito ai soci mediante assegnazione, pro-quota, delle partecipazioni detenute in CTT Nord S.r.L.

Alla CTT Nord S.r.l. sono state conferite tutte le attività legate al trasporto pubblico precedentemente svolte da ATL S.p.A. di Livorno, C.P.T. S.p.A di Pisa e CLAP S.p.A. di Lucca; CTT Nord S.r.l. è inoltre proprietaria al 100% della Trasporti Toscani S.r.l. (società conferitaria del ramo TPL di Lazzi S.p.A.), al 30% della COPIT S.p.A. di Pistoia e al 30% della ATN S.r.l. di Carrara.

CTT Nord S.r.l. è successivamente diventata azionista in MOBIT (Mobilità Toscana), il consorzio che comprende anche le società TIEMME S.p.A., società che gestisce il TLP nella provincia di Arezzo e BusItalia (gruppo Ferrovie dello Stato). Le procedure per l'aggiudicazione del servizio di TPL per la durata di nove anni per tutto il territorio regionale sono in corso di espletamento e, nelle more dell'individuazione del gestore unico, il servizio di TPL per il comune di Galliciano è gestito da CTT Nord S.r.l. tramite la controllata VAIBUS S.c.a.r.l.

Il comune di Galliciano è proprietario di quote in CTT Nord S.r.l. pari allo 0,084% del capitale sociale è attraverso quest'ultima società detiene quote indirette in VAIBUS S.c.a.r.l. per lo 0,0504% del capitale (CTT Nord S.r.l. partecipa a VAIBUS S.c.a.r.l per il 60% della compagine sociale).

A prescindere dalla considerazione che il TPL costituisce un servizio necessario alla collettività e come tale da ricomprendersi nelle finalità istituzionali dell'ente, appare rilevante specificare che, stante l'attuale regime transitorio, il comune si trova nell'oggettiva impossibilità di assumere determinazioni autonome in merito al modello e all'assetto del servizio di TPL.

GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO S.C.A.R.L.

La società, partecipata da comuni (Galliciano e Castelnuovo di Garfagnana), Unione dei Comuni della Garfagnana ed altri organismi di diritto pubblico e privato, è stata costituita nel 2001 ai fini dell'attivazione dell'iniziativa comunitaria denominata LEADER (acronimo di "*Liasons Entre Actions de Developpementt del l'Economie Rurale*") finanziata, nell'ambito della politica europea di coesione, mediante una specifica tipologia di fondi strutturali (FEOGA). La società, in riferimento all'iniziativa comunitaria, agisce in qualità di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) elaborando, sulla base dello studio e della conoscenza del territorio di riferimento, un programma mirato di azioni finalizzate ad incentivare lo sviluppo delle zone rurali.

Con la deliberazione della Giunta n. 216 del 25 marzo 2008, la Regione Toscana, ha riconosciuto i G.A.L. quali unici soggetti responsabili dell'attuazione dell' "Asse 4 - Metodo Leader" nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 approvato dalla Commissione europea nel settembre

2007. In particolare, il GAL presenta alla Regione Toscana, ai fini dell'attivazione dei finanziamenti previsti dal PSR, la "strategia integrata di sviluppo locale", con il relativo piano finanziario, con la quale sono definite le linee di intervento per il sostegno ai territori rurali (le azioni proposte mirano in generale alla tutela e riqualificazione del territorio, all'incentivazione di attività turistiche, allo sviluppo delle attività artigianali e dei servizi commerciali, al sostegno e alla creazione di nuove imprese, ecc.).

Lo statuto societario è stato modificato nell'anno 2014 ed il comune di Galliciano ha approvato tali modifiche con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 29 ottobre 2014.

Il comune, attraverso l'organismo societario, intende perseguire, mediante l'azione congiunta da parte degli attori locali, le finalità istituzionali dell'aumento della competitività, la valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale, il miglioramento della qualità della vita della collettività locale in un contesto territoriale caratterizzato da evidenti criticità (densità demografica relativamente bassa, invecchiamento della popolazione, declino dell'occupazione nell'attività agricola, aumento del numero delle persone in situazione precaria, maggiore isolamento dovuto alla riduzione del livello dei servizi alle imprese e alle persone, etc.).

La società è amministrata da un C.d.A. composto, per effetto delle modifiche statutarie, da cinque membri, tra cui il presidente, che non percepiscono alcun compenso; il bilancio di esercizio della società nell'ultimo triennio non ha registrato perdite. La società, essendo stata riconosciuta dalla Regione Toscana quale unico organismo, per il territorio di riferimento, titolato a presentare progetti di sviluppo ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti previsti dai programmi comunitari per i territori rurali e non avendo finalità di lucro, non opera sul mercato in violazione delle leggi che tutelano la libera concorrenza.

2. Effetti del piano di razionalizzazione

Alla luce delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi si ritiene di poter sinteticamente esporre quanto segue in riferimento ai futuri riflessi del piano di razionalizzazione.

I servizi che formano oggetto di attività delle partecipate ERP LUCCA S.r.l., C.L.A.P. S.p.A.- CTT Nord S.r.l., RETIAMBIENTE S.p.A. e GEA S.r.l. rappresentano servizi di "area vasta" per i quali la legislazione regionale concorrente definisce l'ambito territoriale ottimale di riferimento ed individua l'autorità o l'ente d'ambito cui competono le funzioni di regolazione "sottratte" ai singoli comuni; la legge di stabilità 2015 dispone peraltro, all'art.1, comma 609, l'obbligatorietà della partecipazione dei comuni agli enti di ambito e

prevede, in caso di inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo regionale. Le società sopra indicate rivolgono la loro attività in ambiti necessariamente sovra comunali soddisfacendo con ciò uno dei criteri cui si deve uniformare il piano in argomento identificato nell'aggregazione su scala più vasta delle società che svolgono servizi pubblici locali ai fini dell'ottimizzazione dei servizi medesimi sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Le società in argomento soddisfano un ulteriore requisito fissato dalla legge di stabilità 2015 in quanto costituiscono, per l'ambito di riferimento, l'unico soggetto gestore ed escludono quindi il concomitante esercizio da parte di altri enti e/o organismi di attività analoghe o similari.

La diretta conseguenza della partecipazione di comuni di minori dimensioni alle società preordinate all'erogazione di servizi in ambiti territoriali di scala vasta è costituita da una rappresentanza relativamente marginale per la quale i medesimi rischiano di essere totalmente estromessi da ogni significativa funzione di regolazione e controllo in aperto contrasto con il principio costituzionale di sussidiarietà. In tale contesto le strategie delineate dal singolo comune per un processo di razionalizzazione delle società partecipate che possa esplicare effetti positivi concreti e tangibili possono essere attuate solo se condivise a livello sovra comunale anche attraverso lo strumento del controllo analogo congiunto. I contenuti del presente piano riflettono, per gli aspetti carenti e per gli indirizzi sommari, tale circostanza limitando in qualche modo l'azione del comune al riguardo ad una pura e semplice ricognizione della situazione di fatto delle partecipazioni societarie.

Relativamente al futuro delle società che erogano servizi di area vasta partecipate dal comune è opportuno specificare che:

- ERP Lucca S.r.l. rappresenta il soggetto gestore del servizio individuato dalla competente autorità di governo territoriale, in coerenza con quanto disposto dalla legislazione regionale;
- C.L.A.P. S.p.A. – CTT S.r.l. costituiscono organismi compresi in maggiori realtà societarie aggregative che, come tali, parteciperanno alle procedure di selezione indette dalla Regione Toscana per l'individuazione del gestore unico in ambito regionale; pertanto il mantenimento della società partecipata dovrà essere inquadrato nel contesto di tale processo di riorganizzazione territoriale del servizio di TPL;
- RETIAMBIENTE S.p.A. è la società propedeutica alla costituzione della società mista che si qualificherà quale organismo gestionale unico dell'ambito "Toscana Nord" per il servizio di igiene urbana e che quindi, ad avvenuta individuazione del socio privato, confluirà in tale società mista;
- GEA S.r.l. espletterà per il comune di Galliciano il servizio di igiene urbana

sino al subentro del soggetto gestore dell'ambito territoriale "Toscana Costa" e, pertanto, ad avvenuto affidamento del servizio da parte del gestore subentrante, i comuni soci dovranno porre in liquidazione la società in quanto non più indispensabile per il conseguimento dei fini istituzionali;

- GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO S.c.a.r.l.: la Regione Toscana, con la deliberazione di Giunta n. 331 del 23 marzo 2015 ha approvato, a seguito della chiusura della negoziazione con la Commissione europea, la nuova versione de PSR 2014/2020; anche per la futura programmazione è confermato il finanziamento di interventi attraverso l'approccio "LEADER" ed è quindi riconosciuto il ruolo dei Gruppi di Azione Locale nell'elaborazione del Piano di Azione Locale (PAL) comprendente le azioni per lo sviluppo rurale futuro. Il mantenimento della partecipazione societaria assume pertanto rilevanza strategica in quanto consente l'esercizio di un ruolo attivo dell'ente nella definizione a livello locale delle politiche per lo sviluppo del territorio.

IL SINDACO
Dr. David Saisi

Galliciano, 26 marzo 2015

⋮